

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I

Principi generali dei corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la durata dei Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi Link Campus University (d'ora in avanti Ateneo) in conformità all'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 2 – Finalità dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi forniscono competenze di elevato livello, in osservanza e in linea con quanto previsto dall'art. 1 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.

CAPO II

ACCREDITAMENTO, ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 – Accreditemento

1. I Corsi sono istituiti, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.
2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i Corsi, avente durata quinquennale, concessa tramite decreto ministeriale, nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, secondo quanto disposto dal DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.
3. Riguardo ai requisiti necessari per l'accreditamento dei Corsi e delle sedi di dottorato il presente Regolamento si confà a quanto statuito all'art. 4 del dal DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226
4. Le tematiche del Corso si devono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Art. 4 – Modalità per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di Dottorato deve essere conforme e rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento.
2. La proposta di istituzione è avanzata al Senato Accademico, entro il 30 novembre di ciascun anno. Il Senato Accademico sottopone la proposta Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.
3. A seguito dell'approvazione da parte degli Organi di Ateneo, la proposta del nuovo Corso di

Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene trasmessa al Ministero ai fini dell'accREDITAMENTO.

4. La proposta istitutiva deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione del Corso;
 - b) indicazione delle tematiche scientifiche oggetto del corso;
 - c) la composizione del Collegio docenti, con particolare riferimento alla qualità scientifica dei membri garanti il possesso del requisito di cui al DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226;
 - d) la previsione del numero massimo di iscrivibili annualmente, commisurato alla disponibilità di strutture scientifiche e didattiche, nonché alle risorse e al personale di ricerca che collabora al funzionamento del corso;
 - e) le risorse finanziarie a disposizione del Corso, sia per quanto riguarda le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario equivalente, sia relativamente ai fondi per il sostegno delle attività di ricerca dei singoli dottorandi;
 - f) gli obiettivi formativi e l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in curricula;
 - g) la struttura organizzativa e di gestione del Corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca concorrenti, degli eventuali stage presso soggetti pubbliche privati, dei periodi obbligatori di ricerca all'estero;
 - h) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie, enti pubblici o soggetti privati partecipanti alle attività formative e di ricerca, con precisa indicazione della forma di collaborazione stabilita ed i relativi impegni finanziari;
 - i) i caratteri di internazionalizzazione e di aderenza al mondo produttivo del Corso;
 - j) la rispondenza a tutti gli indicatori definiti dall'ANVUR, dal Ministero o dall'Ateneo in riferimento ai requisiti previsti per l'accREDITAMENTO dal DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 5 Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato istituiti ed attivati direttamente dall'Ateneo, o in convenzione con altri soggetti, ma con sede amministrativa presso l'Ateneo.

Art. 6 – Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accREDITATI

1. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO dei Corsi di Dottorato, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.
2. Il Coordinatore del Dottorato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell'atto di accREDITAMENTO, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria riscontrata nel budget di Ateneo, propone al Senato Accademico il rinnovo dei Corsi accREDITATI.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera in ordine al rinnovo dei Corsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

CAPO III

CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:
 - a) il Collegio;
 - b) il Coordinatore;
 - c) il Comitato Direttivo, se istituito.

Art. 8 – Collegio

1. Il Collegio è costituito da tutti i docenti, italiani e stranieri, riportati nella proposta di accreditamento del dottorato come presentata ed accreditata dall'ANVUR, appartenenti a macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. In merito alla composizione del Collegio, così come stabilito dal DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 esso è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
2. Ai fini del rispetto del requisito numerico, previsto dalla normativa vigente, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. In ogni caso ciascun professore o ricercatore dell'Ateneo può partecipare al Collegio di un solo dottorato attivato. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.
3. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della L. n. 240 del 2010.
4. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione in ordine all'appartenenza e non al Collegio di altri dottorati sul territorio nazionale. Il Collegio, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, delibera l'eventuale ammissione del richiedente.
5. Il Collegio svolge le funzioni ex art. 6 comma 4 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 nonchè tutte le attività previste specificamente dal medesimo Decreto e in particolare:
 - a) definisce ed approva le attività didattiche e scientifiche del corso;
 - b) definisce ed approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
 - c) definisce ed attribuisce ogni anno i carichi ed i compiti didattici;
 - d) assegna, entro tre mesi dall'inizio del corso, a ciascun dottorando un tutor di provenienza accademica, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'ateneo, con il compito

- di seguirne le attività di ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa;
- e) approva la relazione annuale, preparata dal Coordinatore, ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
 - f) entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base di una relazione sintetica richiesta e fornita dai rispettivi tutor, valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento del corso;
 - g) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
 - h) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del tutor, la partecipazione a stage e tirocini formativi;
 - i) autorizza l'eventuale attività lavorativa del dottorando che non dovrà, in ogni caso, incidere sul percorso formativo dello stesso;
 - j) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
 - k) delibera i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato;
 - l) designa i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, li comunica per la nomina al Rettore;
 - m) designa i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, li comunica per la nomina al Rettore;
 - n) delibera sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore, previa verifica della coerenza del macro-settore di appartenenza con gli obiettivi formativi del Corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accreditamento del Corso;
 - o) delibera circa l'istituzione o meno del Comitato Direttivo;
 - p) designa il Coordinatore del Dottorato, lo comunica per la nomina al Rettore;
 - q) designa, su proposta del Coordinatore, il Vice Coordinatore del Dottorato e lo comunica per la nomina al Rettore;
 - r) stabilisce, se previsto, l'eventuale limite di reddito annuo netto per attività retribuite, superato il quale il dottorando non potrà percepire la borsa di studio; tale limite, qualora previsto, sarà comunicato al Rettore affinché sia inserito nel bando di ammissione al programma di Dottorato.
6. La partecipazione di docenti dell'Ateneo a Collegi di Corsi di Dottorato attivati da altre Università è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui al DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 non possono appartenere ad altri collegi di dottorato su base nazionale come garanti.
7. Le decisioni del Collegio sono prese con la maggioranza dei partecipanti alle relative riunioni. Le riunioni sono considerate valide se è presente (anche telematicamente, in modalità sincrona o asincrona, o attraverso delega) almeno il 50% dei membri del Collegio. Ciascun membro partecipante può acquisire non più di 5 deleghe;
8. Il Collegio o il Comitato Direttivo se istituito, in conformità e entro i limiti di quanto disposto dal presente regolamento, può definire la regolamentazione interna del Corso, contenente disposizioni in materia di organizzazione, gestione e frequenza delle attività formative e di ricerca nonché di valutazione delle attività dei dottorandi. Eventuali proposte di modifica che non comportino deroghe al presente Regolamento potranno essere deliberate dal Collegio o dal Comitato Direttivo, se istituito.

Art. 9 – Coordinatore

1. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima o di seconda fascia avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226, individuato in coerenza con il peso dei settori disciplinari riportati nella proposta di accreditamento del Dottorato come presentata ed accreditata dall'ANVUR. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
2. La durata del mandato di Coordinatore è triennale rinnovabile per un massimo di tre ulteriori mandati. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore che operi con funzioni di Vicario nei casi di suo impedimento o assenza e proporlo al Collegio o al Comitato Direttivo, se istituito, per la conseguente designazione. Il Vice-Coordinatore può essere individuato tra uno qualsiasi dei componenti del Collegio, preferibilmente strutturato presso Link Campus. Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore sono nominati con decreto del Rettore. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e lo propone all'Ateneo, con le stesse modalità, per la nomina conseguente.
3. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti.
4. Il Coordinatore individua e nomina i membri del Comitato Direttivo, li comunica al Rettore, e ne cura l'esecuzione delle relative delibere.
5. Il Coordinatore prepara la relazione annuale ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento e la propone per l'approvazione al Collegio o al Comitato Direttivo, se istituito.

Art. 10 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del Corso di Dottorato, se istituito, è composto dal Coordinatore del Corso e da almeno due membri, scelti tra i componenti del Collegio. Il Comitato Direttivo può ammettere, senza diritto di voto, rappresentanti dei soggetti finanziatori nel numero massimo di due per seduta (in ordine cronologico di richiesta di partecipazione, indirizzata via e mail al Coordinatore del Dottorato).
2. Se istituito, al Comitato Direttivo, sono delegati i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i),j), k), l), m), n), q), r) dell'art. 8, comma 5, del presente Regolamento.
3. Il Comitato Direttivo delibera le proprie decisioni a maggioranza e può riunirsi in presenza o con strumenti telematici (sincroni o asincroni).

Art. 11 – Organizzazione delle attività

1. Fatte salve diverse disposizioni, l'avvio dei Corsi coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio attraverso la figura del Coordinatore. Il Collegio definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore/crediti di frequenza obbligatoria nonché le tipologie e le modalità di verifiche annuali della preparazione acquisita.
4. La formazione interdisciplinare e trasversale ai Corsi, prevista in conformità con il DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226, è definita annualmente dal Collegio, stabilendo le soglie minime di frequenza e le eventuali modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.

5. La programmazione dell'attività didattica è pubblicizzata annualmente sul sito del Corso di dottorato.
6. Il Collegio approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il candidato intende sviluppare durante il Corso, nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.
7. Ai sensi del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226, i Corsi potranno essere organizzati in Scuole di dottorato, aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni.

CAPO IV **ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI**

Art. 12 – Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'articolo 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226, per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Non possono accedere ai posti con borsa né i dottorandi iscritti allo stesso Dottorato, né i dottori di ricerca di altro Dottorato.

Art. 13 – Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di Dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati.
2. Il bando per l'ammissione è redatto e pubblicizzato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, nello specifico comma 2 dell'articolo 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226. Esso deve indicare la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula, le Istituzioni, le altre Università, gli Enti di ricerca pubblici o privati eventualmente concorrenti al Dottorato.
3. Deve indicare altresì:
 - a) i criteri di accesso, il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
 - c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
 - d) il numero di posti, specificando il numero delle borse e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, nonché gli eventuali posti senza borsa;
 - e) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - f) le tasse e le rette a carico dei dottorandi;
 - g) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
 - h) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - i) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca;

- j) le modalità per l'iscrizione;
- k) i diritti e i doveri dei dottorandi;
- l) le modalità di conseguimento del titolo;
- m) le modalità del trattamento dei dati personali.

Art. 14 - Valutazione comparativa per l'ammissione al Dottorato

1. La valutazione comparativa, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati e del progetto di ricerca cui può accompagnarsi una prova orale (che includa una valutazione delle conoscenze della lingua inglese), secondo criteri individuati preliminarmente dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi e criteri indicati nel relativo bando.
2. Il bando può altresì definire una soglia minima di punteggio al disotto della quale il candidato è considerato inidoneo e pertanto non collocabile in graduatoria.
3. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro 7 giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 15 - Formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito, formulata in ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata sul sito web d'Ateneo.
2. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.
3. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.
4. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 16 - Borse di studio

1. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario (Articolo 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 3).
2. In numero di borse di dottorato è fissato di anno in anno, fermo restando l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 4 (comma 1 lettera b) del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.
3. I posti di dottorato senza borsa possono essere banditi nel limite di un posto ogni tre con borsa (Articolo 9 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 1).
4. Così come statuito dall'Articolo 9 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 2, le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato

il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.

5. Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per il programma di dottorato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà stabilita in favore del candidato anagraficamente più giovane.
6. L'eventuale limite di reddito annuo netto per il percepimento della borsa di studio è stabilito, in osservanza all'Articolo 12 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 1, per ogni Ciclo di di Dottorato dal Collegio dei Docenti (o dal Comitato Direttivo, se istituito) e riportato nel relativo bando di dottorato; qualora il dottorando dovesse superare tale limite, non potrà percepire la borsa.
7. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
8. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18 giugno 2008. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nella misura consentita dalle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% e che può giungere ad un massimo del 50% dell'importo della borsa medesima nel caso di svolgimento di attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.
9. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio o il Comitato Direttivo, se istituito, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite, purché tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti. Gli eventuali regolamenti interni dei corsi possono definire i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.
2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo percorso formativo come indicate dal Collegio e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero (Articolo 12, comma 2, DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226).
4. Il Coordinatore, su indicazione del tutor, è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico e/o esclusione dal Corso.
5. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo status di dottorando.
6. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

7. Sulla base di tale relazione il Collegio delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario. L'eventuale Regolamento del singolo dottorato potrà prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione dell'attività di formazione e ricerca per i dottorandi.
8. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo. Gli iscritti ai Corsi possono inoltre svolgere, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di didattica integrativa, debitamente autorizzata dal Collegio.
9. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
10. I dottorandi possono, nell'ambito dei partecipanti allo stesso Ciclo, individuare e comunicare al Coordinatore un proprio rappresentante che partecipi, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio (o del Comitato Direttivo, se istituito) per la trattazione di problemi didattici ed organizzativi, coerentemente con l'art. 12, comma 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 18 – Incompatibilità

1. Riguardo ad eventuali profili di incompatibilità, il presente Regolamento si uniforma integralmente ai principi statuiti agli articoli 7 e 12 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 nonché a quanto previsto in tema di dottorato dalla medesima normativa (Articolo 10).

Art. 19 – Sospensione, interruzione, proroga, decadenza e rinuncia

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
2. Così come previsto dall'art. 8 comma 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 la frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, per un massimo di sei mesi; tale sospensione può avvenire, su richiesta del dottorando, nei seguenti casi:
 - a) genitorialità;
 - b) grave e documentata malattia;
 - c) particolari e giustificati motivi personali valutati dal Collegio. Nei casi di sospensione di cui ai comma 1 e 2 si mantiene il diritto alla borsa di studio salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza;
 - d) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia, per il medesimo periodo alla borsa di studio;
 - e) durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.
3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, è cura del dottorando comunicare al Collegio la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio, nel prenderne atto, dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del

Corso può essere abbreviata.

4. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio, con delibera motivata, in caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
 - b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso.
 - c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 18.
5. Nel caso indicato al precedente comma 4 c), il Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
6. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore e agli Uffici Amministrativi. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.
7. Per motivate esigenze scientifiche il collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi (articolo 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 7).

Art. 20 – Tasse e Rette

1. I dottorandi che non risultino in regola con il versamento delle tasse e delle rette relative a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica; non sono pertanto ammissibili all'esame per il conseguimento del titolo e non possono rinnovare l'iscrizione, ottenere certificati, presentare domanda per soggiorni di studio all'estero, presentare domanda per l'esonero di tasse e rette, presentare alcun tipo di istanza legata allo status di dottorando.
2. Incorre nella decadenza il dottorando che, al momento del passaggio ad anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva.

CAPO VI **CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

Art. 21 – Redazione della tesi

1. Il titolo accademico di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a conclusione del Corso, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 12 DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226, la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.
5. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.

Art. 22 – Commissioni giudicatrici ed esame finale

1. Il Rettore, su proposta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web d'Ateneo. Allo stesso modo, il Rettore, su proposta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, nomina con proprio decreto, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo.
2. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi.
3. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia i candidati del ciclo precedente in rinvio da parte dei valutatori.
4. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di cui al comma 2, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 21.
5. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità sopra descritte, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la "dignità di pubblicazione" in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.
7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, ex DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226. Previa autorizzazione del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato secondo la normativa vigente dell’Ateneo, entra in vigore con l’emanazione del Decreto Direttoriale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, alla normativa vigente in tema di dottorati e ai Regolamenti di Ateneo.